

# **STATUTO dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "ROMACAMMINA"**

## **TITOLO I**

### **Denominazione - Sede**

#### **Articolo 1) DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel *Titolo II Capo I del Dlgs 36 del 2021, all'art. 4 c. 4 del DPR 633 del 1972 e all'art. 148 del TUIR*, è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica ROMACAMMINA (d'ora in poi "Associazione" o "ASD").

La sede legale dell'Associazione è in Roma, via Bocca di Leone n. 78 - 00187. La variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci per i rapporti con l'Associazione è quello risultante al momento della domanda di iscrizione, sulla quale sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

---

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO II**

### **Scopo - Oggetto - Durata**

#### **Articolo 2) SCOPO**

L'Associazione non ha alcun fine di lucro, nemmeno indiretto, è apolitica ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti i soci e dall'elettività delle

---

cariche associative. L'ASD destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs 36 del 2021.

Essa opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

In particolare l'Associazione ha come scopo la diffusione dell'attività fisica attraverso la promozione costante dello sport alle persone di ogni censo, età, appartenenza etnica, quale strumento pedagogico ed educativo perseguito attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica.

### **Articolo 3) OGGETTO**

L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 con particolare riferimento allo sviluppo e la diffusione della disciplina del Nordic Walking (Camminata Nordica) e del Fit Walking (Camminata, Camminata Sportiva, Camminata veloce o similari), ivi comprese l'organizzazione di attività didattiche per l'avvio, la preparazione, l'aggiornamento, il perfezionamento e l'assistenza alle attività sportive dilettantistiche praticate.

In particolare e nel rispetto dell'art. 7.1 lettera b), D.Lgs. 36/2021, l'ASD potrà promuovere altresì attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e Attività Fisica Adattata, ovvero programmi di attività fisica riconducibili alle diverse discipline sportive e attività motorie opportunamente adattate in modo da renderle fruibili e praticabili da parte di soggetti con limitazioni derivanti da eventi patologici acuti o cronici o da cause naturali legate all'età, all'inattività e sedentarietà.

Le suddette attività verranno svolte in forma individuale o di gruppo in ambienti naturali o in luoghi deputati ad attività di socializzazione, fitness o in palestre sotto la supervisione di personale adeguatamente formato e sempre e comunque in affiancamento alle figure professionali preposte alla riabilitazione.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività diverse da quelle principali indicate al primo capoverso del presente articolo, purché in via secondaria e strumentale strettamente connessa al fine istituzionale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (art. 9 comma 1 Dlgs 36/2021), quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- vendita di articoli sportivi;

- 
- promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da soci o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a eventi, meeting, manifestazioni sportive e fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

#### **Articolo 4) DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

### **TITOLO III Vita associativa**

#### **Articolo 5) SOCI**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti - dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva - che ne facciano richiesta, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità.

I soci si distinguono in :

- soci fondatori, intendendosi per tali coloro i quali hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- soci ordinari ovvero tutti coloro che, ammessi previa domanda e successiva iscrizione-ammissione da parte del Consiglio Direttivo, ne condividono l'Oggetto Sociale (art. 3).

#### **Articolo 6) DOMANDA DI AMMISSIONE**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e quanto adottato dagli organi dell'Associazione.

---

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dal genitore o dall'esercente la potestà parentale il quale rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per le obbligazioni del socio minorenni e ciò fino al raggiungimento della maggiore età.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà iscritto nel relativo registro.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando quanto previsto al successivo art. 9.

### **Articolo 7) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti e doveri, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

La qualifica di socio non può essere trasferita a terzi né rivalutata e dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale e anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- presentare la propria candidatura, se maggiorenne, alle cariche sociali;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali il socio intenda volontariamente partecipare.

---

### **Articolo 8) QUOTA ASSOCIATIVA**

L'ammontare del contributo associativo annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui ai precedenti articoli, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

## **TITOLO IV**

### **Recesso - Esclusione**

### **Articolo 9) DECADENZA DEI SOCI**

La qualifica di socio si perde per recesso (dimissione volontaria), esclusione, a causa di morte o per scioglimento dell'Associazione.

### **Articolo 10) RECESSO**

Le dimissioni da socio (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, fax, mail, servizi di messaggistica o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

### **Articolo 11) ESCLUSIONE**

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale o dalla richiesta degli organi dell'Associazione
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione - ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del precedente comma - debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, PEC, fax, mail, servizi di messaggistica o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per eventualmente chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'eventuale Assemblea, richiesta dal socio, che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

---

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

---

## **TITOLO V**

### **Risorse economiche - Fondo Comune - Esercizio Sociale**

#### **Articolo 12) RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a soci e tesserati nel rispetto dell'art. 148 c. 3 TUIR e dell'art 4 comma 4 DPR 633 del 1972;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- f) proventi dalle attività diverse, anche di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- g) erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- h) altre entrate compatibili a norma di legge.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente adibito a incremento del patrimonio associativo e utilizzabile solo a favore delle attività statutariamente previste.

#### **Articolo 13) ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Solo per l'anno di costituzione, dalla data della costituzione stessa fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

---

## **TITOLO VI**

### **Organi dell'Associazione**

---

#### **Articolo 14) ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite.

#### **Articolo 15) ASSEMBLEE**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono composte da tutti i soci iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento delle quote associative.

Le Assemblee, quando regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea - mediante invio ai soci di lettera raccomandata A/R, ovvero una o più delle seguenti comunicazioni: PEC, fax, mail, servizi di messaggistica o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione e provvedendo al contestuale avviso da pubblicare sul sito istituzionale contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì la celebrazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici mediante piattaforme di teleconferenza e similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente (se eletto) o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Alla nomina del Segretario dell'organo provvede il Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea nomina, se necessario, uno o più scrutatori.

---

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere presentate al Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

#### **Articolo 16) ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
- procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri dell'Organo di controllo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti associativi;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo (se eletto) o da almeno un decimo dei soci o per gli effetti dell'art. 11.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

Nelle Assemblee ordinarie hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, fino a un massimo di 3 (tre) soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto.



---

In seconda convocazione, non prima di un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 17) ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione e sullo scioglimento dell'Associazione, sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto, su eventuali altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Nelle Assemblee straordinarie hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, fino a un massimo di 3 (tre) soci.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, non prima di un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.

Le delibere delle Assemblee Straordinarie sono valide a maggioranza dei presenti per le delibere di modifica dello Statuto e di trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 3/5 (tre quinti).

### **Articolo 18) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa. È formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri scelti fra i soci maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; tali ultimi due incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero una o più delle seguenti comunicazioni: PEC, fax, mail, servizi di messaggistica o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata per la seduta.

---

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici mediante piattaforme di teleconferenza e similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

È fatto divieto agli amministratori delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (art. 11 Dlgs 36 del 2021).

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, lett. a, D.Lgs. 112/2017.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Tali deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario e il verbale deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 19) DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più 1 (uno) dei suoi componenti;
- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 (uno) dei suoi componenti;
- per mancata approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale da parte dell'Assemblea.

---

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente (se eletto) oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'Assemblea ordinaria può eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti Soci, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

### **Articolo 20) PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei Consiglieri, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente (se eletto). In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di impedimento o assenza anche del Vice Presidente il potere di firma viene delegato al membro più anziano del Consiglio Direttivo che assume, in tal caso, la veste di Vice Presidente facente funzioni.

Il Presidente, tra gli altri, ha il compito di:

- convocare e presiedere le Assemblee;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione;
- vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

---

## **Articolo 21) ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato qualora l'assemblea dei soci lo ritenesse necessario.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Compiti dell'Organo di controllo sono:

- controllo contabile periodico (di norma trimestrale), con verifica della consistenza di cassa e delle poste patrimoniali più significative;
- esame del rendiconto annuale prima della sottoposizione alla assemblea;
- certificazione del regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa;
- controllo della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- verifica degli adempimenti fiscali, con particolare riguardo alla sussistenza dei requisiti per il beneficio delle agevolazioni fiscali (requisiti legge n. 398/91 e principi D.Lgs. n. 460/97);
- verifica della natura, qualità e quantità dei servizi erogati agli associati;
- controllo del rispetto delle regole statutarie e la conformità alle finalità istituzionali;
- controllo delle attività di raccolta fondi e la relativa separata rendicontazione;
- controllo del rispetto della legge in generale;
- controllo del perseguimento delle finalità istituzionali.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Articolo 22) PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI**

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali possono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo. Viene altresì realizzata una bacheca virtuale sul sito internet dell'Associazione accessibile da parte di tutti i Soci regolarmente iscritti.

---

**TITOLO VII**  
**Disposizioni finali**

---

**Articolo 23) SEZIONI - TERZO SETTORE**

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà inoltre

- costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali;
- deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

**Articolo 24) TRASFORMAZIONE**

L'Assemblea, nella sessione straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

**Articolo 25) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**


Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, al quale verrà conferito l'incarico di provvedere alla liquidazione di tutti i beni dell'Associazione e di estinguere tutte le obbligazioni in essere. Esperita la liquidazione, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del Dlgs 36 del 2021.

**Articolo 26) NORMA FINALE**


Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs 36 del 2021.

Il Presidente



---

Il Segretario



---